

**NOTE IN TEMA DI
MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE**

*Pierluigi Mazza**

SOMMARIO: 1. La disciplina introdotta dal d.lgs. n. 28/2010 e dal d. min. n. 180/2010 modificato dal d. min. n. 145/2011: *ratio* e principi ispiratori. – 2. Gli organismi di mediazione. – 3. Il mediatore-conciliatore. – 4. Il procedimento di mediazione. – 5. Mediazione facoltativa, delegata e obbligatoria. – 6. Le ultime novità: l'art. 12 del decreto legge n. 212/2011 e la Circolare interpretativa 20 dicembre 2011 del Ministero della Giustizia.

1.- Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in attuazione della delega di cui all'art. 60 della legge n. 69/2009, ed il decreto del Ministro della Giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, modificato dal decreto ministeriale 6 luglio 2011, n. 145, introducono la disciplina italiana della mediazione stragiudiziale finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

A norma dell'art. 1, comma 1, lett. *a* del d. lgs. n. 28/2010, la mediazione finalizzata alla conciliazione – c.d. «mediazione conciliativa», da non confondere con la mediazione per la conclusione di un affare disciplinata dagli artt. 1754 ss. del codice civile – è l'attività, svolta da un terzo imparziale, il mediatore-conciliatore, diretta ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo per la composizione amichevole di una controversia, facilitando il dialogo tra di essi e formulando eventualmente una proposta di conciliazione.

Lo scopo del legislatore è quello di introdurre in maniera sistematica e generalizzata nell'ordinamento italiano, sulla scorta delle indicazioni dettate in tale direzione dall'Unione Europea¹, un metodo alternativo alla giustizia ordinaria – ma con questa destinato a coordinarsi se non ad integrarsi – per la composizione delle controversie vertenti su diritti disponibili in materia civile e commerciale, che risulti essere notevolmente rapido e nel contempo

*Ricercatore di Istituzioni di diritto privato presso l'Università degli Studi di Palermo e docente di Istituzioni di diritto privato II e Diritto civile II presso il Polo didattico di Agrigento.

¹Vedi in particolare il Libro verde sull'*Alternative Dispute Resolution* del 2002 e la Direttiva UE n. 52/2008.

efficace sul piano della effettività della tutela, favorendo la risoluzione della controversie in tempi brevi e contribuendo in modo determinante al deflazionamento del contenzioso dei tribunali.

In quest'ottica la mediazione conciliativa, così come prevista e disciplinata dal d.lgs. 28 del 2010 e dal d. min. 180 del 2010, costituisce un vero e proprio filtro pre-contenzioso, applicabile potenzialmente a tutte le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili, che potrà contribuire ad un significativo snellimento della giustizia civile ordinaria, diminuendo il numero delle cause quotidianamente sottoposte al vaglio dei giudici.

La mediazione dovrebbe apportare grandi benefici specialmente nell'ambito del contenzioso di massa (controversie di consumo, rapporti tra clienti e banche, utenze di pubblici servizi, risarcimento del danno da circolazione di autoveicoli, responsabilità medica, liti condominiali *etc.*) e ogniquale volta sia indispensabile preservare in futuro la pacifica convivenza tra le parti, spesso invece sensibilmente incrinata al termine di processi in cui le parti si affrontano da avversari.

L'obiettivo del d.lgs. 28/2010 è per l'appunto la diffusione della cultura della mediazione e conciliazione, fornendo a tale scopo le regole e gli strumenti (organismi di mediazione, enti di formazione dei mediatori-conciliatori *etc.*) in grado di rendere operativo su vasta scala questo metodo pacifico e alternativo di risoluzione delle controversie, che va ad affiancare l'attuale sistema giudiziario ordinario eccessivamente carico e, perciò, lento (il che si traduce spesso in un diniego di giustizia).

La mediazione inoltre non implica una rinuncia alla giurisdizione², cioè all'esercizio del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost., bensì aggiunge la possibilità di usufruire di un procedimento rapido, flessibile, riservato e pacifico per la risoluzione delle controversie, alternativo alla lenta macchina giudiziaria che rimane comunque sempre azionabile allorché la mediazione non abbia buon fine (in quanto non si raggiunga l'accordo di conciliazione).

2.- Il decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180 – recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi

² Cfr. I. Pagni, *Mediazione e processo nelle controversie civili e commerciali: risoluzione negoziale delle liti e tutela giudiziale dei diritti. Introduzione*, in *Soc.*, 2010, 620.

dell'art. 16 d.lgs. n. 28/2010 – come modificato dal decreto ministeriale 6 luglio 2011 n. 145, all'art. 1 definisce *organismo* (di mediazione) «l'ente pubblico o privato, ovvero la sua articolazione, presso cui può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo» 4 marzo 2010, n. 28; *regolamento* «l'atto contenente l'autonoma disciplina della procedura di mediazione e dei relativi costi, adottato dall'organismo»; *indennità* «l'importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione fornito dagli organismi»; *registro* «il registro degli organismi istituito presso il Ministero» della giustizia; *enti di formazione* «gli enti pubblici e privati, ovvero le loro articolazioni, presso cui si svolge l'attività di formazione dei mediatori»; *elenco* «l'elenco degli enti di formazione istituito presso il Ministero» della giustizia; *responsabile* «il responsabile della tenuta del registro e dell'elenco»; *responsabile scientifico* «la persona o le persone fisiche che svolgono i compiti di cui all'art. 18, comma 2, lettera i), assicurando l'idoneità dell'attività svolta dagli enti di formazione».

A norma dell'art. 2, il decreto disciplina, da un lato, l'iscrizione nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, la vigilanza, il monitoraggio, la sospensione e la cancellazione degli organismi di mediazione, e dall'altro, le indennità spettanti agli organismi di diritto pubblico e a quelli di diritto privato.

Il meccanismo adottato dal legislatore interno affida al Ministero della Giustizia il compito di istituire il registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione. Tale registro è articolato in due distinte parti: una riservata agli organismi pubblici e l'altra riservata agli organismi privati. La prima parte è divisa in tre sezioni, contenenti l'elenco dei mediatori, l'elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale ed infine l'elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo. La seconda parte, destinata agli organismi privati, comprende oltre alle tre sezioni sopra ricordate, una quarta sezione che contiene l'elenco dei soci, degli associati, degli amministratori e dei rappresentanti degli organismi.

In questa sezione sono inseriti anche soggetti che pur non esercitando l'attività di mediatori partecipano comunque alla vita dell'organismo sia in termini meramente organizzativi, sia in termini finanziari. Gli elenchi dei mediatori sono pubblici, mentre occorrerà mantenere il massimo riserbo e applicare le norme di garanzia della *privacy* per quanto riguarda gli elenchi dei soggetti che non sono mediatori.

Per essere iscritto nel registro, l'organismo deve avere capacità finanziaria e organizzativa e nell'oggetto sociale o nello scopo associativo deve risultare lo svolgimento dell'attività di mediazione. Ai fini della capacità finanziaria, l'ente richiedente deve possedere un capitale non inferiore a quello la cui sottoscrizione è necessaria per costituire una s.r.l. (cioè 10.000 euro). Tale disposizione è stata criticata, in quanto si tratta di una somma non elevata e sicuramente alla portata anche di piccole associazioni o società. Se lo scopo dell'art. 4 del d.lgs. n. 28/2010 era quello di assicurare una sufficiente idoneità finanziaria e organizzativa degli enti da iscrivere nel registro, il requisito richiesto appare sicuramente non in grado di garantire tali obiettivi, pertanto sarebbe stato più opportuno elevare tale parametro³.

Ai fini della capacità organizzativa l'ente richiedente deve attestare di poter svolgere l'attività di mediazione in almeno due regioni italiane o in almeno due province della medesima regione, anche attraverso accordi.

Anche per tale requisito è possibile formulare alcuni rilievi, dato che non sembra così evidente che la «presenza» territoriale più ampia provi comunque l'esistenza di un'adeguata capacità organizzativa che dovrebbe invece dipendere in concreto dall'utilizzo di strutture idonee e non certo da requisiti così generici.

Tra i requisiti necessari per l'iscrizione nel registro, l'organismo richiedente deve possedere una polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000 euro per la responsabilità derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione. I soci, associati, amministratori o rappresentanti e ovviamente i mediatori devono possedere i requisiti di onorabilità richiesti per lo svolgimento delle funzioni e l'ente deve rispettare le norme di trasparenza amministrativa e contabile.

Il numero minimo di mediatori richiesto ai fini dell'iscrizione è fissato in cinque soggetti che abbiano dichiarato la disponibilità a svolgere tali funzioni e che siano in possesso dei requisiti descritti nel successivo paragrafo.

3.- Il decreto legislativo n. 28/2010 all'art. 1, lett. *b*, definisce *mediatore* «la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o

³ Cfr. G. Spoto, *La mediazione civile e commerciale: luci e ombre di una riforma indispensabile*, in questa Rivista, 2010, 579 s.

decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo». Tale definizione si completa con quella contenuta nella lett. *a*, concernente l'*attività di mediazione* «svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa».

Il mediatore viene nominato dal responsabile dell'organismo e deve adempiere il compito con professionalità e cortesia facilitando la comunicazione tra le parti per il raggiungimento di un accordo di «conciliazione» (l'esito positivo della mediazione), che metta fine a (o prevenga l'insorgere di) una controversia.

Il mediatore-conciliatore è pertanto un soggetto qualificato, terzo, imparziale, esperto nelle tecniche di mediazione, che ha il compito di facilitare il dialogo tra le parti in contrasto, facendo emergere nel corso delle sedute i loro rispettivi interessi affinché si possa più facilmente raggiungere un accordo per la composizione amichevole della controversia (c.d. mediazione «facilitativa»).

Nell'ipotesi in cui le parti non raggiungano l'accordo, il mediatore può – e se richiesto congiuntamente dalle parti deve – formulare una proposta di conciliazione, che le parti sono libere di accettare o meno (c.d. mediazione «valutativa»). Tuttavia, allorché la (eventuale) proposta del mediatore non venga accettata e la decisione del giudice nel susseguente processo venga a coincidere con il contenuto della proposta di conciliazione, a norma dell'art. 13 del d.lgs. 28/2010 le spese processuali sono poste a carico della parte (seppur vittoriosa) che ha rifiutato la proposta di conciliazione.

Il mediatore assume di norma la veste del mero facilitatore dell'accordo tra le parti in conflitto, e talvolta un ruolo più attivo, formulando proposte sul merito della controversia.

Inoltre, egli ha il compito di controllare che il verbale di conciliazione non sia contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, in base alla previsione dell'art. 14, comma 2, lett. *c* del d.lgs. 28/2010, potendo incorrere in responsabilità per danni (oltre che disciplinare) in caso di nullità dell'accordo frutto della sua proposta conciliativa.

Sul mediatore-conciliatore gravano i doveri di competenza, imparzialità, indipendenza e riservatezza.

Per quanto concerne la competenza, il mediatore viene nominato dagli

organismi di mediazione, professionali e indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione (artt. 16-19, d.lgs. 28/2010), per i quali è istituito un registro presso il Ministero della Giustizia (Rom). Il mediatore, per acquisire la sua qualifica, in linea con quanto previsto negli altri ordinamenti europei, deve frequentare un corso di formazione di almeno 50 ore (vedi decr. min. n. 180/2010), presso un ente accreditato per la formazione dei mediatori. Il percorso formativo deve comprendere sia aspetti teorici, sia aspetti pratici e prevedere una prova finale di valutazione della durata minima di quattro ore. Il programma è fissato dal Ministero in base a linee generali e ricomprende: lo studio della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione, la metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione, nonché le relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa. Un adeguato spazio deve essere parimenti riservato allo studio dell'efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, della forma, del contenuto e degli effetti della domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione e dei compiti e delle responsabilità del mediatore.

Con il d. min. n. 145/2011 è stato introdotto un correttivo per quanto riguarda il requisito della professionalità dei mediatori, i quali, durante il biennio di aggiornamento, dovranno assistere ad almeno venti mediazioni come tirocinanti. Inoltre, il responsabile dell'organismo, a cui spetta nominare il mediatore all'inizio del procedimento, dovrà tenere conto del titolo di studio e del percorso formativo compiuto, scegliendo le persone più adatte non solo in base a criteri di turnazione, ma soprattutto in base alla professionalità e competenza. In merito a tale punto, sarebbe stata più opportuna una integrazione dei requisiti di professionalità richiesti per svolgere la funzione di mediatore, nonché la previsione del possesso di adeguate cognizioni tecniche giuridiche, almeno nelle materie oggetto di tentativo obbligatorio di conciliazione.

Per essere iscritti in qualità di mediatori, come sopra ricordato, attualmente è necessario soltanto possedere una specifica formazione ed uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione iscritti presso il Ministero di giustizia. Non possono esercitare l'incarico di mediatori coloro che abbiano riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa, né coloro che siano

incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, né chi sia sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza, né coloro che abbiano riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento.

Nell'ipotesi di conflitto di interessi o comunque in mancanza dei requisiti di terzietà e neutralità, il mediatore dovrà essere sostituito da parte del responsabile dell'organismo di conciliazione che lo ha nominato.

Infatti, l'art. 14 del d.lgs. 28/2010 dispone che: «al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio, e fatto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti» (comma 1), ponendo a suo carico un obbligo di sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità per ogni caso trattato e di informare immediatamente l'organismo di conciliazione e le parti dell'esistenza di «ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione» (comma 2) con riferimento alle vicende soggettive e ai requisiti richiesti per garantire l'imparzialità dell'attività, in linea con la normativa dell'Unione Europea e con la disciplina italiana in tema di conciliazione societaria (art. 15, comma 3, d. min. n. 222/2004).

Altrettanto rilevante è il dovere di riservatezza del procedimento di mediazione. La fonte primaria di tale dovere di riservatezza si rinviene nella direttiva 2008/52/CEE (art. 7) e nella disciplina in tema di conciliazione societaria (art. 40, comma 3, d. lgs. n. 5 del 2003 e art. 15, comma 1, d. min. n. 222/2004).

L'obbligo di riservatezza non vale solo all'interno del procedimento di mediazione, ma perdura in capo al mediatore anche dopo lo svolgimento dell'incarico.

A norma dell'art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 28/2010, il mediatore può tenere sessioni separate allo scopo di far emergere gli interessi di ciascuna parte, e «salvo il consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni» è tenuto a non riferire alla controparte le dichiarazioni rese dalla parte e a non inserirle nell'eventuale proposta di conciliazione, e così è previsto in linea generale per le informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione, ai sensi dell'art. 11, comma 2, d.lgs. n. 28/2010.

A norma dell'art. 9, comma 1, dello stesso decreto, il mediatore e chiunque presti la propria opera nell'organismo di conciliazione o

comunque nell'ambito della procedura di mediazione, è tenuto a non divulgare all'esterno le dichiarazioni rese e le informazioni apprese durante il procedimento.

Qualora non rispetti l'obbligo di riservatezza, il mediatore perde il requisito dell'onorabilità necessario per l'esercizio della sua funzione e commette altresì un illecito che può essere fonte di responsabilità civile per danni⁴.

Le informazioni acquisite e le dichiarazioni rese nel corso della mediazione sono inutilizzabili, *ex art. 10, comma 1, d.lgs. 28/2010*, nel corso del «giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo il consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni».

Sul contenuto delle informazioni e dichiarazioni suddette non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio (art. 10, comma 1, ult. parte). Ci si chiede se tale divieto si estenda in via di interpretazione anche agli altri mezzi di prova (interrogatorio, confessione, prova documentale), come farebbe pensare l'esigenza di garantire la riservatezza del procedimento a norma degli stessi artt. 9 e 10, comma 1, d.lgs. 28/2010.

Il secondo comma dell'art. 10 disciplina a seguire il segreto professionale del mediatore, il quale non può essere chiamato a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese dalle parti o delle informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità (es. arbitrale). Ci si chiede se ciò comporti un generale divieto di testimonianza da parte del mediatore, e d'altro canto, se così non fosse, si violerebbe il dovere di riservatezza *ex art. 9* e la prova risulterebbe inutilizzabile *ex art. 10, comma 1*⁵.

4.- Il procedimento di mediazione è disciplinato dagli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 28/2010.

Il primo comma dell'art. 3 prevede l'applicazione del regolamento dell'organismo di mediazione scelto dalle parti, ed il successivo comma stabilisce che tale regolamento deve comunque garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell'art. 9 del decreto e prevedere modalità di nomina

⁴ Cfr. D. Borghesi, *Prime note su riservatezza e segreto nella mediazione*, in www.judicium.it, 4 s.

⁵ *Supra*.

dei mediatori che ne assicurino l'imparzialità e l'idoneità a svolgere in modo corretto e sollecito il proprio incarico.

Il terzo comma dell'art. 3 stabilisce che gli atti del procedimento non sono soggetti a formalità, mentre il comma quarto prevede la possibilità di espletare il procedimento con modalità telematiche, stabilite dal regolamento dell'organismo di conciliazione.

L'art. 4 prevede comunque l'adempimento di talune formalità minime indispensabili. Anzitutto la domanda di mediazione deve essere scritta e depositata presso la segreteria dell'organismo scelto e «deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa» (comma 2). Dal momento della comunicazione alle altre parti l'istanza produce i medesimi effetti della domanda giudiziale sulla prescrizione e «impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal deposito del verbale di cui all'art. 11 presso la segreteria dell'organismo» (verbale che attesta la mancata conciliazione), al fine di impedire un utilizzo strumentale volto soltanto a differire la scadenza del termine decadenziale⁶, aspetto già regolato dalla disciplina sulla conciliazione societaria e dalla direttiva 52/2008 dell'Unione Europea.

La pendenza del procedimento avviene con il deposito della domanda presso l'organismo scelto, e in caso di più istanze riguardanti la medesima controversia, a norma dell'art. 4 comma 1 la mediazione si svolge dinanzi all'organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda deve farsi riferimento alla data di ricezione della comunicazione.

A norma dell'art. 8, comma 1, la domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, *anche* a cura della parte istante. Il termine per fissare il primo incontro è di «non oltre quindici giorni dal deposito della domanda».

La «competenza»⁷ non è stabilita in base a regole statiche di riparto, quali

⁶ Vedi la *Relazione* allo schema del d.lgs. 28/2010.

⁷ La mediazione civile e commerciale introdotta dalle norme in commento costituisce una forma di *ADR* (*Alternative dispute resolution*), cioè una misura di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Essendo una procedura al di fuori del processo, occorre non cadere nel facile errore di utilizzare categorie e locuzioni proprie del diritto processuale civile come ad esempio: competenza, giurisdizione, parte processuale e simili. Nel corso del presente lavoro si è comunque preferito fare ricorso alla nomenclatura maggiormente utilizzata dai

quelle previste dagli artt. 7 e ss. c.p.c., bensì in base alla «competenza dinamica»⁸ in virtù della quale l'organismo è scelto da chi propone e deposita la domanda di mediazione, scelta vincolante per la parte convenuta e anche per ulteriori soggetti che intendano presentare altre domande di mediazione per la stessa controversia. Un rischio è rappresentato dal fatto che la sede dell'organismo venga scelta dalla parte proponente non solo per la vicinanza territoriale, ma anche per il maggior «gradimento» personale, il che potrebbe alimentare fenomeni non desiderabili di c.d. «forum shopping»⁹.

La non voluta «giurisdizionalizzazione» del procedimento di mediazione¹⁰, concepito come massimamente informale e flessibile, e in particolare la mancanza di una regola di competenza per territorio, può prestarsi a veri e propri abusi da parte di soggetti che optino per una sede molto lontana dalla parte convenuta, al solo scopo di renderle particolarmente difficoltoso il raggiungimento della sede medesima, col rischio di subire l'applicazione della norma di cui all'art. 8, comma 5, decr. 28/2010 che attribuisce al giudice il potere di desumere argomenti di prova nel successivo giudizio *ex art.* 116, comma 2, c.p.c., dalla mancata partecipazione di una delle parti «senza giustificato motivo» al procedimento di mediazione, potendo quest'ultima «addirittura arrivare a perdere la causa essenzialmente e solo per quella sciagurata scelta»¹¹. Per ovviare a ciò, quale «giustificato motivo» della mancata partecipazione al procedimento dovrebbe essere considerata proprio la scelta di un organismo molto distante dal luogo in cui è sorto il rapporto che ha dato origine alla controversia oggetto di mediazione, ovvero la scelta di un organismo diverso da quello precedentemente pattuito in una clausola contrattuale di mediazione. In tale ottica, si rende necessario tutelare i soggetti più deboli che abbiano oggettive difficoltà a raggiungere sedi di conciliazione

commentatori e si è ad esempio utilizzato il termine «parte», in luogo del termine «interlocutore» più esatto e maggiormente in sintonia con lo spirito della riforma. Si tratta però di mere scelte terminologiche che non necessitano di ulteriori precisazioni oltre quelle svolte.

⁸ G. Finocchiaro, *In caso di insuccesso si va a giudizio*, in *Guida dir.*, 2010, n. 12, 64.

⁹ Cfr. L. Dittrich, *Il procedimento di mediazione nel d. lgs. n. 28 del 4 marzo 2010*, in *www.judicium.it*, 8, e I. Lombardini, *Il nuovo assetto della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali alla luce del d. legis. n. 28/2010* (Seconda parte), in *Studium Iuris*, 2010, n. 12, 1260.

¹⁰ Cfr. la *Relazione* allo schema del d.lgs. 28/2010.

¹¹ M. Bove, *La mancata comparizione innanzi al mediatore*, in *www.judicium.it*, 10.

particolarmente lontane e non agevoli¹².

Per assurdo, ancora, potrebbe verificarsi che il mediatore formuli una proposta conciliativa non accettata dalla parte «contumace» in quanto impossibilitata a presentarsi, e che perciò scatti, a scapito di questa, la sanzione di condanna alle spese processuali prevista dal successivo art. 13 (allorché il contenuto del provvedimento del giudice coincida con il contenuto della proposta rifiutata).

5.- La mediazione può essere di tre tipi: *facoltativa* (scelta di comune accordo dalle parti in lite ed applicabile a tutte le controversie vertenti su diritti disponibili già dal 20 marzo 2010, data di entrata in vigore del d.lgs. 28/2010), *delegata* (su invito del giudice rivolto alle parti a norma dell'art. 5, comma 2, decr. 28/2010) ed *obbligatoria* (condizione di procedibilità per l'eventuale processo azionato con domanda giudiziale, a decorrere dal 20 marzo 2011, limitatamente alle materie indicate dall'art. 5, comma 1, decr. 28/2010).

La mediazione *facoltativa* consente alle parti in conflitto, su concorde iniziativa, di avvalersi dell'assistenza di un mediatore professionista per tentare di comporre rapidamente la controversia, invece di sottoporsi ai tempi ed ai costi della giustizia ordinaria.

La mediazione *delegata*, già adottata da altri ordinamenti europei quali la Germania, la Francia e l'Inghilterra, e altresì contemplata dalla direttiva UE 2008/52/CE, è uno strumento molto utile per alleggerire il contenzioso giudiziario, in quanto consente al giudice di delegare ad un mediatore, soggetto terzo professionista e imparziale, il tentativo di conciliazione della controversia. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 28/2010 «il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti¹³, può in qualunque momento invitare le stesse a procedere alla mediazione (...)), fissando la successiva udienza, se le parti aderiscono all'invito, dopo la scadenza del termine di quattro mesi dalla data di deposito della domanda di mediazione, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza. L'invito del giudice deve essere rivolto alle parti

¹² Del medesimo avviso E. Zucconi Galli Fonseca, *La nuova mediazione nella prospettiva europea: note a prima lettura*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2010, 664.

¹³ Il giudice valuterà il comportamento delle parti anche per non assecondare dilazioni.

prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa.

La mediazione *obbligatoria*, prevista dall'art. 5, comma 1 rappresenta la novità più rilevante del decreto legislativo n. 28 del 2010, introducendo l'obbligo di esperire il tentativo di conciliazione in varie materie, a pena di improcedibilità dell'eventuale processo azionato con domanda giudiziale.

Si è voluta differire l'efficacia di tale previsione di dodici mesi dall'entrata in vigore dello stesso d.lgs. 28/2010, quindi solo a decorrere dal 20 marzo 2011 è diventato obbligatorio il tentativo di conciliazione nelle materie elencate dall'art. 5, comma 1, e ciò al fine di consentire la predisposizione delle strutture idonee per lo svolgimento della mediazione in tutto il territorio nazionale (gli organismi di mediazione) e la formazione di un numero adeguato di mediatori professionisti.

La mediazione è obbligatoria nelle seguenti materie: condominio (obbligatorietà differita di ulteriori 12 mesi per effetto del c.d. «decreto milleproroghe» del febbraio 2011), diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti (anche in tal caso obbligatorietà differita di ulteriori 12 mesi), responsabilità medica, diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari¹⁴. L'improcedibilità del giudizio deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.

A tal proposito in dottrina si sono avanzati dubbi di incostituzionalità per eccesso di delega, in quanto sarebbe stato violato il principio, stabilito dall'art. 60, comma 3, l. 69/2009, secondo cui la mediazione non deve precludere l'accesso alla giustizia, e per contrasto con l'art. 24 Cost., a norma

¹⁴ «Si tratta dei casi in cui il rapporto tra le parti è destinato, per le più diverse ragioni, a prolungarsi nel tempo, anche oltre la definizione della singola controversia. Ovvero dei casi di rapporti particolarmente conflittuali, rispetto ai quali, anche per la natura della lite, è quindi particolarmente più fertile il terreno della composizione stragiudiziale (...). In questi casi, la parte che intende agire in giudizio ha l'onere di tentare la mediazione e deve essere all'uopo informata dal proprio avvocato con un documento sottoscritto dall'assistito. Il giudice, qualora rilevi la mancata allegazione del documento all'atto introduttivo del giudizio, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione. In ogni altra materia la mediazione potrà essere avviata dalle parti su base volontaria, sia prima che durante il processo»: così si legge in *Approfondimenti sulla mediazione*, sul sito internet del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it).

del quale tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi¹⁵.

In particolare, la delega contenuta nell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69 intitolata «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile», prevedeva al primo comma che il Governo adottasse, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale.

Il secondo comma dell'art. 60 prevedeva che «la riforma adottata ai sensi del comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai principi e criteri direttivi di cui al comma 3, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti (...)».

Il terzo comma stabiliva che il Governo, nell'esercizio della delega, dovesse attenersi a taluni principi e criteri direttivi, tra i quali «prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, *senza precludere l'accesso alla giustizia*» (lett. a) e «disciplinare la mediazione, *nel rispetto della normativa comunitaria*, anche attraverso l'estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e in ogni caso attraverso l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Registro degli organismi di conciliazione (...) vigilati dal medesimo Ministero (...)» (lett. c).

La disciplina della mediazione, in base a tali di criteri di delega, avrebbe dovuto, per un verso, non precludere alle parti l'accesso alla giustizia, e per altro verso, rispettare i principi della normativa europea in tema di mediazione (direttiva 52/2008/CE), realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti.

Sotto il primo profilo, come ben evidenziato dalla Relazione illustrativa allo schema del decreto legislativo in materia di mediazione, *«la Corte costituzionale ha più volte giudicato legittimo il perseguimento delle finalità deflative, realizzato attraverso il meccanismo della condizione di procedibilità. Si tratta, infatti, di una misura che, senza impedire o limitare oltremodo l'accesso alla giurisdizione, si limita a differirne l'esperimento, imponendo alle parti oneri obiettivamente non gravosi e volti anzi a dare soddisfazione alle loro pretese in termini più celeri e meno*

¹⁵ Vedi G. Monteleone, *La mediazione «forzata»*, in *Giusto processo civ.*, 2010, 25.

dispendiosi (Corte cost. 13 luglio 2000, n. 276, Corte cost. 4 marzo 1992, n. 82 e in relazione al giusto processo Corte cost. 19 dicembre 2006, n. 436)».

Se è vero che il concetto di accesso alla giustizia «non può essere interpretato in senso letterale, dovendosi certamente in esso ricomprendere anche le ipotesi in cui l'accesso alla giustizia non è formalmente precluso, ma è reso particolarmente oneroso sotto il profilo economico o dei tempi necessari alla conclusione della procedura obbligatoria di mediazione (...), *non può esservi dubbio che la disciplina dell'articolo 5, comma 1, del decreto – regolando l'ipotesi di una condizione di procedibilità e non di proponibilità della domanda – si tenga lontana da tali estremi e realizzi quel punto di equilibrio tra diritto d'azione ex articolo 24 Cost. e interessi generali alla sollecita amministrazione della giustizia e al contenimento dell'abuso del diritto alla tutela giurisdizionale*, più volte richiesto dalla Corte costituzionale per affermare la legittimità di simili interventi normativi (v. anche Corte cost., 24 marzo 2006, n. 125)»¹⁶.

Finanche la Corte di Giustizia europea (sentenza del 18 marzo 2010, cause riunite C 317/08, C 318/08, C 319/08, C 320/08) è d'accordo con tale impostazione, quando afferma che «il principio della tutela giurisdizionale effettiva non osta ad una normativa nazionale che impone il previo esperimento di una procedura di conciliazione extragiudiziale, a condizione che tale procedura non conduca ad una decisione vincolante per le parti, non comporti un ritardo sostanziale per la proposizione di un ricorso giurisdizionale, sospenda la prescrizione dei diritti in questione, e non generi costi, ovvero generi costi non ingenti per le parti, e purché la via elettronica non costituisca l'unica modalità di accesso a detta procedura di conciliazione e sia possibile disporre provvedimenti provvisori nei casi eccezionali in cui l'urgenza della situazione lo impone», tutto ciò peraltro in linea - come vedremo appresso - con quanto previsto dalla Direttiva

¹⁶ Così la Relazione allo schema di decreto legislativo recante: «Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali», in www.giustizia.it, ove si pongono in risalto i vantaggi del procedimento di mediazione, il quale «ha, infatti, una durata massima molto contenuta, ha costi ridotti, soprattutto se si considera che costituisce uno strumento che consente di evitare il giudizio e dunque di realizzare un ben maggiore risparmio, è completamente gratuito per i cittadini non abbienti e, anche quando si inserisce in un processo già avviato, non ne impone la sospensione, ma il semplice differimento. Inoltre, anche per la conciliazione obbligatoria, le parti hanno sempre la possibilità di presentare la domanda giudiziale prima di svolgere la mediazione, e procedere alla sua trascrizione, per conseguire gli effetti che la legge vi ricollega (art. 2652 ss. del codice civile)».

2008/52/CE¹⁷.

Per di più bisogna sottolineare che il procedimento di mediazione, oltre a consentire la risoluzione delle controversie in tempi più brevi (massimo quattro mesi) ed a costi ridotti rispetto alla giustizia ordinaria, in molti casi permette alle parti in conflitto di raggiungere risultati più soddisfacenti della stessa tutela giudiziaria, in quanto il mediatore, specie nella mediazione c.d. «facilitativa», a differenza del giudice, non è vincolato dal principio della domanda ma può spingersi oltre, facendo emergere tutti gli interessi in gioco tra le parti in conflitto e favorendo un riequilibrio ed una ridefinizione complessiva del loro rapporto, rendendo così più facile la prosecuzione dello stesso per l'avvenire (per es. tra un'impresa bancaria o assicurativa ed il cliente) e la pacifica convivenza tra le parti medesime (per es. tra condomini in lite o tra eredi in disaccordo sulla divisione dei beni ereditari).

Pertanto si può affermare come non sia fondato il dubbio di incostituzionalità del decreto 28/2010 né per eccesso di delega né per contrasto con l'art. 24 Cost., dal momento che la mediazione obbligatoria *non preclude l'accesso delle parti alla giustizia, limitandosi soltanto a differirlo* per il tempo strettamente necessario a consentire un tentativo di composizione amichevole della controversia, che qualora abbia successo evita alla parte attrice di sottoporsi ai tempi (lunghi) e ai costi (ingenti) della giustizia ordinaria e le consente di raggiungere comunque un grado soddisfacente di tutela del proprio diritto attraverso la conciliazione, mentre in caso di insuccesso le permette comunque di proseguire la causa dinanzi al giudice al fine di ottenere la tutela del proprio diritto per la via giurisdizionale, in ossequio al principio stabilito dall'art. 24 Cost.

Inoltre, ad avviso di chi scrive, il differimento della procedibilità del giudizio - già di per sé ragionevolmente limitato ad un massimo di quattro mesi entro i quali deve concludersi il procedimento di mediazione - sarà ampiamente compensato dalla sostanziale riduzione dei tempi della giustizia ordinaria in conseguenza degli effetti deflattivi della mediazione quando quest'ultima sarà entrata a pieno regime.

Non si è d'accordo con l'opinione secondo cui «la mediazione obbligatoria, e dunque imposta alle parti *ex lege*, ben difficilmente avrà un esito positivo, e nel caso in cui non abbia successo sarà un ulteriore mero

¹⁷ Sul punto *cf.* M. Finocchiaro, *Un'interpretazione dei giudici di Lussemburgo in linea con i parametri costituzionali*, in *Guida dir.*, 2010, n. 14, 30.

adempimento formale e comporterà un inutile aggravio di costi e di tempi per le parti¹⁸. La mediazione obbligatoria, piuttosto, se supportata da organismi di conciliazione ben organizzati e distribuiti sul territorio e sottoposti alla stretta vigilanza del Ministero della Giustizia, se dotata di mediatori professionisti con idonea formazione (non soltanto giuridico-economica ma anche concernente le tecniche di comunicazione e mediazione) ed esperienza sul campo, e se ben divulgata ponendo in risalto i molteplici vantaggi per le parti in termini di riduzione di tempi e di costi ed in termini di flessibilità del procedimento e di ampliamento e piena modulabilità delle soluzioni applicabili alle singole controversie, allora ben potrà diffondersi quale strumento rapido, efficace, riservato e pacifico di risoluzione delle controversie, riscuotendo un sicuro successo.

In tale ottica, proprio l'introduzione dell'obbligo di esperire il tentativo di conciliazione - unitamente all'obbligo dell'avvocato di informare il cliente della possibilità di avvalersi della mediazione e alle sanzioni in tema di spese giudiziali poste a carico della parte che abbia rifiutato l'accordo di conciliazione - rappresenta una buona strategia per favorire la diffusione della mediazione quale metodo alternativo di risoluzione delle controversie. Sia la parte attrice che la parte convenuta in mediazione, specie quando tale procedimento è imposto *ex lege*, dovranno necessariamente confrontarsi con tale strumento alternativo di composizione della controversia, valutando bene se cogliere l'opportunità che l'ordinamento offre loro di risolvere rapidamente e pacificamente la controversia, ovvero se proseguire la lite in giudizio con le incertezze sui tempi, sui costi e sull'esito finale del processo.

Naturalmente giocherà un ruolo importante l'onestà dell'avvocato che eventualmente assista la parte, nel non scoraggiarla a priori a presentarsi in mediazione o addirittura provocare il fallimento del tentativo di conciliazione, allo scopo di trarre profitto dalla prosecuzione della lite in giudizio.

Rimane peraltro impregiudicata la facoltà di chiedere in giudizio l'emanazione di provvedimenti urgenti senza dover passare in mediazione, con ciò salvaguardando ulteriormente il diritto alla tutela giurisdizionale previsto dall'art. 24 Cost.

¹⁸ I. Lombardini, *Il nuovo assetto della mediazione finalizzata alla conciliazione*, cit., 1263. Favorevole alla mediazione obbligatoria è invece A. Proto Pisani, *La riforma del processo civile: ancora una legge a costo zero (note a prima lettura)*, in *Foro. it.*, 2009, V, 224.

Non appare neanche fondato il dubbio di incostituzionalità per contrasto con l'art. 102 Cost., in quanto il mediatore non assume mai la veste di un giudice, ma soltanto di un facilitatore della comunicazione tra le parti in lite, il quale, attraverso la sua esperienza, sensibilità e professionalità cerca di attenuare i contrasti e di favorire il raggiungimento di un accordo tra le stesse per la risoluzione della controversia. Non è corretto da questo punto di vista assimilare la mediazione obbligatoria all'arbitrato obbligatorio, poiché nella prima il mediatore per l'appunto *media* tra i diversi punti di vista delle parti in conflitto, secondo la logica del c.d. «win-win», per cui entrambe le parti rimangono soddisfatte all'esito (positivo) del procedimento, mentre nel secondo l'arbitro assume la veste di un giudice (privato) e decide chi ha ragione e chi ha torto, secondo la logica del c.d. «win-lose», per cui risulterà un vincitore ed un soccombente.

Appare inoltre infondato il dubbio di incostituzionalità del decreto 28/2010 in relazione all'art. 3 Cost., prospettato sulla base dell'assunto che lo Stato fa gravare la mediazione obbligatoria «sempre e soltanto sull'attore e non sul convenuto, e sempre e soltanto sulla domanda principale e non sulla riconvenzionale»¹⁹.

Preliminarmente v'è da dire che le spese per il procedimento di mediazione sono certe nel loro ammontare, in quanto predeterminate dalla legge (o dal regolamento dell'organismo di mediazione) e pagate dalle parti *una tantum* (a differenza del processo in cui le spese aumentano esponenzialmente col passare del tempo e dei gradi di giudizio) e sono di modesta entità in rapporto al valore della causa, e altresì che l'esborso richiesto per accedere al tentativo di conciliazione è necessario per assicurare lo svolgimento del procedimento conformemente alla sua funzione, affine a quella giurisdizionale, di garantire al cittadino una rapida ed effettiva soddisfazione - anche solo parziale - del suo diritto, molto spesso negata in sede giurisdizionale a causa della lentezza della giustizia ordinaria.

Inoltre non è vero che le spese gravino sempre e soltanto sull'attore e non sul convenuto, in quanto se il convenuto aderisce alla mediazione è obbligato al pagamento in solido con l'attore, e se non aderisce, «pagherà» in seguito in termini di maggior probabilità di perdere la causa dinanzi al giudice il quale potrà valutare la sua mancata partecipazione alla mediazione

¹⁹ G. Scarselli, *La nuova mediazione e conciliazione: le cose che non vanno*, in www.judicium.it, 3.

come elemento di prova a lui sfavorevole *ex art. 8, comma 5, d.lgs. 28/2010*, ovvero sarà condannato al pagamento delle spese nel caso in cui abbia rifiutato la proposta di conciliazione (anche per mancata partecipazione) e la sentenza corrisponda nel contenuto alla proposta conciliativa.

D'altro canto non sarebbe ragionevole in sede processuale dover sospendere il processo ad ogni domanda riconvenzionale, chiamata in causa o intervento volontario di terzi, per consentire l'espletamento in corso di causa dei relativi ulteriori tentativi di conciliazione, in quanto ciò comporterebbe un eccessivo allungamento dei tempi del processo. In questi casi soccorre peraltro lo strumento della mediazione *delegata*, prevista dallo stesso decreto n. 28 del 2010, per cui il giudice in qualunque momento, ove ne ravvisi l'opportunità (anche su richiesta di una o più parti) può sospendere il processo e invitare le parti a rivolgersi ad un mediatore per esperire un tentativo di conciliazione²⁰.

Infine, in linea più generale, va considerato che i tempi (brevi) ed i costi (modesti in rapporto al valore della causa) della mediazione obbligatoria, sono ampiamente ripagati dal fatto che – in attuazione della tutela dei diritti prevista dall'art. 24 Cost. – la giustizia civile, sia pure con l'ausilio di metodi alternativi rispetto a quelli tradizionali, sia rapidamente assicurata al cittadino attraverso il procedimento di mediazione in primo luogo, e in secondo luogo attraverso l'alleggerimento del carico dei tribunali, i quali acquisteranno maggiore efficienza e velocità nel decidere le cause non previamente risolte in mediazione.

6.- Da ultimo l'art. 12 del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante «Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi di sovraindebitamento e disciplina del processo civile», ha introdotto due rilevanti modifiche alla disciplina della mediazione conciliativa, per un verso affidando al capo dell'ufficio giudiziario il compito di vigilare sull'applicazione delle norme in materia di corretta organizzazione e diligente svolgimento delle funzioni da parte dei mediatori e degli organismi

²⁰ Sempre in tema di mediazione *delegata*, il d.lgs. 28/2010 all'art. 5 prevede che il giudice, quando rilevi d'ufficio o su eccezione del convenuto - non oltre la prima udienza - il mancato previo esperimento della mediazione obbligatoria, assegna ad entrambe le parti un termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione, e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 6 (non più di quattro mesi) per consentire l'espletamento del procedimento di mediazione.

di mediazione, e per altro verso, disponendo che con ordinanza non impugnabile pronunciata d'ufficio alla prima udienza di comparizione delle parti, ovvero all'udienza successiva, il giudice sanzioni la parte costituita che, nelle ipotesi di tentativo obbligatorio di mediazione, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo. La sanzione consiste nell'obbligo di versare all'entrata del bilancio dello Stato una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio.

Orbene, è sicuramente da apprezzare la previsione di un maggiore controllo dell'attività svolta nell'ambito della mediazione, mentre la previsione del provvedimento sanzionatorio, anticipato alla prima udienza di comparizione o a quella successiva, a carico della parte che non ha partecipato alla mediazione obbligatoria e si è costituita in giudizio, si giustifica in quanto misura volta a dissuadere le parti dal non partecipare alla mediazione obbligatoria senza giustificato motivo²¹.

Nel decreto legge in commento viene introdotto anche un nuovo istituto di «esdebitazione concordata» affidato agli organismi di mediazione prettamente pubblici, mentre non viene introdotta nessuna previsione per gli organismi di mediazione privata. Il provvedimento è da condividere, visto che le prime sono in grado di garantire sicuramente maggiore serietà e affidabilità per tutti i cittadini.

Occorre pure ricordare che il 20 dicembre 2011 il Direttore Generale della Giustizia Civile ha emanato una circolare interpretativa, chiarendo alcuni punti rimasti controversi in sede di applicazione delle modifiche introdotte dal d. min. n. 145 del 2011.

I chiarimenti riguardano: i tirocini, i percorsi formativi acquisiti, le modalità di attestazione di conclusione del procedimento di mediazione, nonché alcune rilevanti note sulle spese.

L'obbligo del tirocinio assistito deve essere rinnovato ogni due anni da parte dei mediatori iscritti, ma la partecipazione non richiede ulteriori attività se non la presenza del mediatore titolare del procedimento. Potrebbero svolgersi più fasi relativamente al procedimento di mediazione, ma ai fini della regolarità del tirocinio è sufficiente la presenza anche ad una singola

²¹ Sorgono invece delle perplessità se si considera che tale provvedimento è previsto solo a carico della parte assente nel procedimento di mediazione e costituita in giudizio, mentre sarebbe stato opportuno prevedere tale sanzione anche in capo alla parte contumace nel processo.

fase e costituisce partecipazione valida, anche la sola presenza alla fase di redazione, da parte del mediatore titolare, del verbale negativo per mancata partecipazione della controparte in lite. Per quanto riguarda la determinazione del numero dei mediatori in tirocinio che possono essere presenti di volta in volta è stato precisato che è rimessa alla valutazione del responsabile dell'organismo che dovrà tenere conto della natura dell'affare e della capacità organizzativa e strutturale dell'ente.

Tra i criteri oggettivi e predeterminati da inserire nel regolamento degli organismi di mediazione da depositare insieme al codice etico presso il Ministero della Giustizia per ottenere l'iscrizione nell'apposito registro, è considerata di notevole importanza la competenza professionale del mediatore, cioè il bagaglio di conoscenze possedute dopo la formazione universitaria o a seguito dello svolgimento di attività lavorativa.

Nelle ipotesi in cui vi è obbligatorietà del tentativo di conciliazione, è essenziale che colui che abbia presentato l'istanza di avvio del procedimento di mediazione si presenti davanti al mediatore, non potendo, diversamente, chiedere il rilascio dell'attestazione di conclusione del procedimento di mediazione. In questa circostanza, il mediatore deve attestare la mancata comparizione della controparte e soltanto dopo la segreteria dell'organismo sarà legittimata a predisporre il relativo attestato.

Per quanto riguarda le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione, la circolare in commento ha chiarito che si tratta di due voci distinte, le quali, unitamente considerate, formano l'indennità complessiva. Entrambe le voci devono essere corrisposte dopo l'espletamento del servizio di mediazione. Pertanto, oltre all'importo di euro 40 dovuto per l'avvio del procedimento, dovranno essere corrisposte anche le spese di mediazione, in base ai criteri indicati dal d. min. 180/2010 e dalle successive modifiche intervenute con il d. min. 145/2011. Nell'ipotesi di materie che rientrano nel tentativo obbligatorio di mediazione, se esistono parti che hanno diritto ad essere ammesse al patrocinio a spese dello Stato (c.d. «gratuito patrocinio»), gli organismi pubblici o privati sono tenuti a svolgere il servizio di mediazione senza potere pretendere nessun compenso dalla parte bisognosa, né alcun rimborso da parte dello Stato. Anche tale misura va considerata positivamente, perché permette di evitare costi per lo Stato, senza però dimenticare le esigenze della difesa e dell'accesso alla giustizia da parte dei non abbienti.

In conclusione, nonostante alcune obiezioni che permangono, le novità introdotte sono comunque in grado di assicurare risposte certe e celeri ai cittadini e consentono di valutare con maggiore serenità e convinzione l'intera riforma.